



IL REGIME DELLE ASSENZE

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA PREVISTA NEL DLGS
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009

Assenze per malattia

L'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha abrogato i commi 2 e 3 del DL 112/2008, convertito nella L. 133/2008.

Tuttavia, il contenuto dei commi abrogati è stato trasferito nel nuovo articolo 55-septies che è stato aggiunto al D.Lgs. 165/2001.

PERTANTO, IN BASE ALL' **ART. 55-SEPTIES** DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IL REGIME DELLE ASSENZE PER MALATTIA RISULTA COSÌ DEFINITO:

- assenze per malattia superiori a 10 giorni: obbligo di presentazione del certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il s.s.n.
- assenze per malattia di qualsiasi durata, a partire dal terzo evento nell'anno solare: obbligo di presentazione del certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il s.s.n.;
- assenze per malattia di qualunque durata e sin dal primo giorno: obbligo per l'amministrazione di inviare la visita fiscale ("tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative") nelle fasce orarie fissate da uno specifico decreto del ministero per la funzione pubblica; il decreto del 18 dicembre 2009, in vigore dal 4 febbraio 2010 prevede che le fasce di reperibilità' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità' sussiste anche nei

giorni non lavorativi e festivi. Lo stesso decreto dispone l'esclusione dall'obbligo di reperibilità nei seguenti casi:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

- mancata attivazione dei controlli sulle assenze per malattia da parte dei dirigenti responsabili: scatta l'ipotesi di responsabilità dirigenziale prevista dall'art. 21 del d.lgs. 165/2001 [NOVITA' RISPETTO ALLA LEGGE 133/2008];
- mancata attivazione delle procedure disciplinari nei confronti del personale che attua "condotte assenteistiche": sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per i dirigenti responsabili (art. 55-sexies, c. 3, d.lgs. 165/2001) [NOVITA' RISPETTO ALLA LEGGE 133/2008].

NON CI SONO INVECE NOVITA' RISPETTO A QUANTO STABILITO DALL'ART. 71 DELLA L. 133/2008 (RECENTEMENTE MODIFICATO DALL'ART. 17 DELLA L. 69/2009) IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA.

Permanente inidoneità psico-fisica

L'Articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha aggiunto l'articolo 55-octies al d.lgs. 165/2001, nel quale si affronta il tema della riforma delle norme relative all'accertamento e al trattamento dello stato di permanente inidoneità psico-fisica. AL RIGUARDO, SI STABILISCE CHE LE NUOVE REGOLE SARANNO DECISE TRAMITE UN APPOSITO REGOLAMENTO DA EMANARSI CON D.P.R.

SITUAZIONE ATTUALE: i contratti collettivi prevedono che lo stato di permanente inidoneità psico-fisica venga accertato a cura dell'amministrazione SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE e dopo i primi 18 mesi di assenza per malattia, durante i quali si ha DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO; in caso di accertamento positivo, l'amministrazione può concedere un periodo di altri 18 mesi di assenza, oppure può risolvere il rapporto di lavoro SALVO PARTICOLARI ESIGENZE e

previa corresponsione al dipendente dell'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.

LE REGOLE FUTURE (in base al regolamento preannunciato nel nuovo art. 55-octies del d.lgs. 165/2001) PREVEDERANNO:

- accertamento dello stato di permanente inidoneità psico-fisica ANCHE SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE;
- possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti di SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO del dipendente da sottoporre ad accertamento;
- possibilità per l'amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, SE IL DIPENDENTE RIFIUTA DI SOTTOPORSI A VISITA DI IDONEITA';
- sarà il regolamento a stabilire "il contenuto e gli effetti" dei provvedimenti (sia di sospensione cautelare, che definitivi) adottati dall'amministrazione dopo l'effettuazione della visita di idoneità. QUINDI, SCOMPARE LA CORRESPONSIONE AUTOMATICA DELL'INDENNITA' DI PREAVVISO;
- scompare la possibilità di concedere ulteriori 18 mesi di assenza con diritto alla conservazione del posto.

NON CI SONO NOVITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 15 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 IN MATERIA DI CALCOLO DELLA PENSIONE DI INABILITA'.